



**COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.	4
Invio Capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta

OGGETTO: Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale all'IRPEF.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore 18,00 con la modalità video conferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale e dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. All'appello risultano:

1) CAPRILE VINCENZO	presente
2) DAVICO STEFANO	presente
3) LEDDI FRANCESCA	presente
4) GALDI EUGENIA	presente
5) CORAZZA CRISTINA MARIA	presente
6) GHIGLIA FRANCO	presente
7) ZELASCHI FRANCESCO GABRIELE	presente
8) GULMINETTI MARTINA ANTONIA	presente
9) GIANI CATERINA	presente
10) COGOTTI FRANCESCA	presente
11) FERRATINI PIETRO ANTONIO	presente

Totale presenti 11
Totale assenti 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alessandro Parodi ai sensi art. 97 c. 4 lett. a) D.Lgs. 267/2000 s.m.i. il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vincenzo Caprile nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1^a gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione come segue:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, stabilisce, con decreto da emanare entro il 15 dicembre, l'aliquota di compartecipazione da applicare a partire dall'anno successivo;
- i Comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Interno, e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1^a gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

che con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31/05/2002 n.23324 sono state individuate le procedure di pubblicazione sul sito informatico di cui sopra;

che il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" in vigore dal 7 aprile 2011, all'art. 5 ha demandato ad un regolamento governativo, da adottarsi entro il 6 giugno 2011, la definizione delle modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, prevedendo altresì, in assenza di emanazione del suddetto regolamento, la possibilità per i Comuni di istituire l'addizionale, previa adozione di un apposito regolamento, con un'aliquota non superiore allo 0,2% annui elevabile sino ad un limite massimo dello 0,4% nei primi due anni;

che il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in legge 14/09/2011 n. 148 all'art. 1 comma 11 ha abrogato l'art. 5 del Dlgs 14/03/2011 n. 23 sopra richiamato il quale di fatto ha stabilito che i Comuni possono tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dell' 0,8% senza alcun limite all'incremento annuale;

che il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 prevede, all'art. 172, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

ATTESO che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2020, alla luce dei tagli ai trasferimenti erariali subiti dagli enti locali per effetto di tutte le manovre correttive poste in essere dal governo centrale, rendono necessario incrementare le entrate;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,45% al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio previsione finanziario 2020/2022 annualità 2020;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998 e s.m.i.;
- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i.;
- l'art. 77 bis del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazione dalla legge n. 133 del 06/08/2008;
- l'art.1, comma 123, della legge n. 220 del 13/12/2010;
- il decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011;
- il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la legge n. 296 del 27/12/2006;
- il decreto legge n. 98 del 06/07/2011, convertito dalla legge n. 111 del 15/07/2011;
- il decreto legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla legge n. 148 del 14/09/2011;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23324 del 31/05/2002;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11 , contrari n. 11 astenuti n. zero su n. 11
Consiglieri comunali presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello **0,45%** (zero virgola quarantacinque per cento), già deliberata con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01/03/2019;
- 2) di determinare la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale ad un imponibile IRPEF di **€ 12.000,00**;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e entro 30 giorni dalla data di esecutività, sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- 4) di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 237/2000.

Pareri espressi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:

X TECNICO: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.Alessandro Parodi

X CONTABILE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giacobone Ornella

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Vincenzo Caprile

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Parodi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 D.Lgs. 267/200 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 08/05/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Parodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000 s.m.i.)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/04/2020

- Perché immediatamente eseguibile
- Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Parodi